



COMUNICATO STAMPA n. 69/26

Lussemburgo, 12 maggio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Equo compenso)

Gli Stati membri possono prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un'equa remunerazione quando concedono ai prestatori di servizi online l'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni

La Corte di giustizia è stata adita nell'ambito di un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Secondo Meta, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un'equa remunerazione per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale.

La Corte dichiara che il diritto a un'equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell'Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione all'utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Peraltro, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni.

Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d'impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell'Unione di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti.

Secondo la Corte, siffatti obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall'altro.

L'evoluzione delle tecnologie digitali ha profondamente mutato il settore dei media, e in particolare quello della stampa scritta, di fronte ai cambiamenti delle abitudini degli utenti, allo sviluppo dei servizi di riviste giornalistiche online e alla concorrenza dei nuovi canali digitali. Tali trasformazioni hanno comportato un drastico calo dei proventi degli editori, mettendo a repentaglio il loro modello economico e il loro ruolo essenziale nelle società democratiche. Per porvi rimedio sono state avviate diverse iniziative legislative, tra cui la **direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale**¹. Tale direttiva introduce un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, consentendo loro in particolare **di autorizzare o vietare tali utilizzi**².

Il legislatore italiano ha recepito detta direttiva prevedendo a favore degli editori il **diritto a un'equa remunerazione** per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. Pertanto, la normativa italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare una tale remunerazione con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante tali trattative, e di fornire i dati necessari per il suo calcolo. Essa affida inoltre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di stabilirne i criteri, di determinarla in caso di disaccordo e di garantire il rispetto dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori, anche mediante sanzioni.

Nel 2023 l'AGCOM, sul fondamento di tale normativa nazionale, ha definito i criteri che consentono di determinare un'equa remunerazione per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Uno di tali prestatori, Meta Platforms Ireland ³, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto all'annullamento di tale decisione. Meta contesta la compatibilità di tale decisione e della suddetta normativa italiana con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva e con la libertà d'impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il giudice nazionale ha quindi adito la Corte di giustizia al fine di verificare la compatibilità del quadro giuridico nazionale con il diritto dell'Unione.

La Corte constata che **la direttiva mira a conferire agli editori diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico**, lasciando tuttavia agli Stati membri un margine di discrezionalità per garantirne l'attuazione.

In tale contesto, **il diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un'equa remunerazione è ammissibile, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione concessa ai prestatori** di riprodurre dette pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico **e che gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito**. Inoltre, **non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni**. Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa italiana rispetti tali condizioni.

Gli **obblighi** imposti ai prestatori di avviare **trattative** con gli editori, **senza limitare la visibilità** dei contenuti durante tale periodo, e di **fornire i dati necessari per il calcolo** della remunerazione **sono anch'essi ammissibili**, in quanto possono **garantire l'equità** di tali trattative e contribuiscono pertanto all'obiettivo di protezione degli editori. Infatti, solo i prestatori dispongono delle informazioni che consentono di valutare il valore economico dell'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo. Così, gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione di un'equa remunerazione. Inoltre, l'obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative consente di evitare che sia esercitata una pressione su detti editori o, ancora, che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Analogamente, le **prerogative attribuite all'AGCOM** dalla normativa italiana **sono ammissibili**, in quanto mirano a **garantire l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti agli editori**.

Infine, la Corte constata che, certamente, **tali obblighi, accompagnati dal potere sanzionatorio dell'AGCOM, costituiscono una restrizione alla libertà d'impresa** ⁴ dei prestatori.

Essa constata tuttavia che, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, **tale restrizione appare giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi del diritto dell'Unione** di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni. La Corte osserva, in particolare, che l'imposizione di simili obblighi ai prestatori consente di instaurare un **giusto equilibrio** tra la **libertà d'impresa**, da un lato, e **il diritto di proprietà intellettuale**, nonché il diritto alla **libertà e al pluralismo dei media**, dall'altro.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Direttiva \(UE\) 2019/790](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

² Articolo 15 della direttiva 2019/790.

³ Noto in particolare per essere il gestore del social network online Facebook.

⁴ Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.